

LA SICUREZZA DEL LAVORO IN OSPEDALE

PARTE I – Elementi di base

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

tel. 02/6444.2019 fax 02/6444.2735
e-mail spp626-list@ospedaleniguarda.it

III Edizione
Anno 2008 – Novembre
Rev. I Febbraio 2011

Questo opuscolo è di:

Nome _____

Cognome _____

matricola _____

Publicazione ad uso interno, proprietà riservata, divieto di riproduzione con ogni mezzo

Le informazioni contenute sono riservate

Realizzazione a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera *Ospedale Niguarda Ca' Granda*.

Si ringrazia ALTEA MARIN per la parte grafica relativa alla movimentazione carichi e al primo soccorso.

III edizione: novembre 2008

Rev. I febbraio 2011



Azienda Ospedaliera
Ospedale Niguarda Ca' Granda

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

LA SICUREZZA DEL LAVORO IN OSPEDALE

PARTE I – Elementi di base



III Edizione
Anno 2008 – novembre –
Rev. I febbraio 2011

Sommario

0. PREMESSA	5
0.1 IL SISTEMA DI SICUREZZA	6
0.1.1 <i>Evoluzione del sistema di prevenzione e sicurezza</i>	6
0.1.2 <i>Struttura del sistema</i>	6
0.1.3 <i>Il punto cruciale: la valutazione dei rischi</i>	11
0.1.4 <i>Dopo la valutazione</i>	13
1. RISCHI PRESENTI IN AZIENDA E METODI PER RIDURRE CIASCUN RISCHIO	16
1.1 LA DISAMINA DEI RISCHI.....	16
1.2 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	17
2. RISCHIO BIOLOGICO	19
3. RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO	22
4. RISCHIO MECCANICO	24
5. RUMORE	25
6. RISCHIO ELETTRICO	27
7. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	28
8. RADIAZIONI IONIZZANTI	30
9. RADIAZIONI NON IONIZZANTI	32
9.1 RISONANZA MAGNETICA	32
9.2 LASER.....	33
9.3 RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE	33
10. VIDEOTERMINALI	34
11. LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA	35
11.1 PROCEDURA PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA	36
11.2 PROCEDURA PER LA TUTELA DALLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DI ETÀ' DEL FIGLIO.....	37
12. SEGNALETICA	40
12.1 SEGNALI TEMPORANEI	42
12.2 SEGNALI LUMINOSI.....	42
12.3 SEGNALETICA PER GLI UTENTI.....	42
13. NORME DI SICUREZZA	42
13.1 NORME DI SICUREZZA E IGIENE.....	42
13.2 RISCHIO INCENDIO	43
14. IL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELL'OSPEDALE	45
15. IL PRIMO SOCCORSO	49
16. INFORTUNI SUL LAVORO	49
17. COLLABORATE CON NOI	51
ALLEGATO 1 : FIGURE ADDETTE ALLA PREVENZIONE ED ALLA PROTEZIONE DAI RISCHI NELL'AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA' GRANDA	52
ALLEGATO 2 : SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO	54
ALLEGATO 3 : SEGNALETICA	56
ALLEGATO 4 : NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO	58
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO	58
PROTEZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI.....	58
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI.....	58
PREVENZIONE INCENDI.....	58

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (pubblicato nell' *intranet* aziendale)

0. PREMESSA

Parlare di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ma non solo) è, oggi ancor più di ieri, affrontare il tema di una **scommessa culturale** a tutto tondo.

Certo resta molto da fare su molti fronti, ma sempre più diffusamente si richiama la necessità di un reale sviluppo della “**cultura della salute e della sicurezza**”, come presupposto ed elemento determinante per il raggiungimento dell’obiettivo.

E seppur sembri impossibile trovare una definizione di cultura che sia universalmente accettata, già nel luglio 1968, durante un meeting di “Diritti culturali e diritti umani”, promosso dall’UNESCO, per la prima volta esperti discussero una definizione di cultura che ci pare rappresenti ancora oggi un importante riferimento:

“La Cultura è un’esperienza umana difficile da definire, ma noi la riconosciamo come

la totalità dei modi con i quali gli uomini creano progetti per vivere.

È un processo di comunicazione tra gli uomini; essa è l’essenza dell’essere umano...

La cultura è tutto ciò che mette in grado l’uomo di essere operativo e attivo nel suo mondo, e di usare tutte le forme di espressione sempre più liberamente per stabilire comunicazione tra gli uomini”.

È necessario effettuare un salto di qualità nel quotidiano lavorativo, passando dai livelli del **sapere** e del **saper fare** a quello del **saper essere**.

E, per restare in tema, “**saper essere sicuri**”: obiettivo primario e generale che più compiutamente delinea l’avvenuto completamento del percorso formativo di una persona che lavora; **in quanto in grado di mettere in atto autonomamente un comportamento lavorativo sicuro**, senza necessità di uno stimolo e controllo diretto: è stata informata, quindi sa; è stata addestrata, quindi sa fare, è formata e quindi sa essere sicura!

In quest’ottica si sviluppa anche il dettato normativo, contenuto nel recente D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, più comunemente conosciuto e promosso come “Testo Unico”, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per quanto attiene gli aspetti di informazione, formazione e addestramento delle lavoratrici e dei lavoratori.

Sulla base degli stessi principi si è sviluppato questo opuscolo con lo scopo di fornire a ciascuna lavoratrice e a ciascun lavoratore le nozioni fondamentali su questi temi. Si propone come strumento introduttivo anche agli approfondimenti e alle conseguenti Procedure Aziendali, tra cui quelle pubblicate nell’*INTRANET* aziendale che ogni lavoratore che ne ha possibilità di accesso, è tenuto a consultare. Compito dei Dirigenti e dei Preposti è far sì che la documentazione prodotta e/o pubblicata possa raggiungere ogni lavoratrice e ogni lavoratore di cui è riferimento.

Il Datore di Lavoro
Direttore Generale
Dott. Pasquale Cannatelli

0.1 Il sistema di sicurezza

0.1.1 Evoluzione del sistema di prevenzione e sicurezza

Il 9 aprile 2008 è stato firmato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Decreto Legislativo n° 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (*pubblicato come Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 101 del 30 aprile 2008*).

Si tratta di un Decreto emanato dal Governo, delegato a tale scopo dal Parlamento, con Legge n° 123 del 3 agosto 2007, con lo specifico scopo di **riordinare e coordinare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro**, mediante un **unico testo normativo**, più comunemente conosciuto e promosso come il **“Testo Unico”** in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: un nuovo “codice” unico, seppur non completamente esaustivo, composto da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati.

Il D.Lgs. 81/08 sostituisce il D.Lgs. 626/94 meglio conosciuto come “La 626”. Il nuovo D.Lgs. abroga con il 626 anche la quasi totalità delle Norme di Legge preesistenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: DPR 547/55, DPR164/56, DPR 303/56 (eccetto l’art. 64), D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 493/96, D.Lgs 494/96, D.Lgs. 187/05 (...) e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo e incompatibili con lo stesso.

La filosofia generale resta quella Comunitaria già recepita nel precedente D.Lgs. 626/94 anche se il D.Lgs. 81/08 introduce importanti e impegnative novità a partire dalla centralità della persona che lavora.

In tal senso amplia la “definizione” di lavoratore, risottolinea l’obbligo di valutare tutti i rischi, di intervenire in tema di prevenzione e protezione programmando misure di miglioramento e di informare, formare e addestrare tutti i lavoratori in relazione alle attività lavorative che sono chiamati a svolgere, sui rischi presenti nell’azienda e sull’organizzazione del “sistema sicurezza”.

L’esame dell’evoluzione del sistema di leggi che riguardano la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro mostra come, attraverso gli anni, si sia modificato il ruolo dei lavoratori e come oggi sia considerato sempre più insostituibile il loro contributo attivo per migliorare la sicurezza di tutti.

0.1.2 Struttura del sistema

Le figure presenti in ogni ambiente lavorativo vengono così definite:

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, (il socio

lavoratore di cooperativa o di società, ...i tirocinanti ... allievi degli istituti di istruzione e di formazione professionale ...i volontari), esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

«azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro;

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

«medico competente»: medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

- incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

Nella nostra Azienda Ospedaliera:

- Il Datore di lavoro è il Direttore Generale.
- I Dirigenti sono identificati nei dirigenti responsabili delle Strutture Complesse o Semplici che costituiscono i Dipartimenti, e nei dirigenti (oppure funzionari non aventi qualifica dirigenziale) responsabili degli uffici e dei Servizi che costituiscono il *management* di presidio, ciascuno nell'ambito della Struttura, del servizio o dell'ufficio che dirigono.
- I Preposti sono identificati nel personale con qualifica di dirigente o con qualifica di operatore sanitario, tecnico ed amministrativo al quale sia effettivamente affidato il compito di coordinamento e/o supervisione dell'attività di un gruppo di lavoratori, ciascuno nell'ambito del settore in cui opera.

Da sottolineare che il D.Lgs. 81/08 prevede **compiti, disposizioni e sanzioni** per il Datore di lavoro, i Dirigenti, i Preposti, i Lavoratori, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori e il Medico Competente.

Occorre rilevare che mentre nel D.Lgs. 626/94 (ex art. 4), datore di lavoro, dirigenti e preposti, erano destinatari di obblighi comuni, col D.Lgs. 81/08 si determina una sostanziale separazione:

Datore di lavoro e dirigenti che organizzano e dirigono attività aziendali, per conto del datore di lavoro, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite dallo stesso e a cui rispondono, restano desti-

natari di obblighi comuni (art. 18: *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*), in particolare di quelli di organizzazione del luogo sicuro, delle misure di prevenzione e protezione e della vigilanza sull'attività lavorativa.

Il preposto trova una sua specifica collocazione nel sistema prevenzionistico aziendale, destinatario di diritti analoghi a quelli di tutti i lavoratori, in particolare per quanto riguarda la formazione che dovrà essere periodica, fermi restando gli obblighi di coordinamento, controllo e vigilanza (art. 19 *Obblighi del preposto*).

La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi restano in capo al datore di lavoro (art. 17)

Obblighi dei lavoratori (Articolo 20)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente (al datore di lavoro)* al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità (senza mai rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro,

Obblighi del preposto (Articolo 19)

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente (al datore di lavoro)* o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

*** il percorso operativo della segnalazione, per maggior efficacia, deve seguire, in prima istanza, un percorso dal basso verso l'alto nella linea delle responsabilità Aziendali , se ritenuto coinvolgendo il SPP e/o i RLS: Preposto e/o Dirigente (di Reparto di Servizio ...,) fino, eventualmente, direttamente al Datore di Lavoro.**

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Articolo 18)

Il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

0.1.3 Il punto cruciale: la valutazione dei rischi

Il datore di lavoro effettua la valutazione di tutti i rischi ed elabora il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione col servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Per far ciò il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione a cominciare dalla nomina del suo responsabile (RSPP) e fornendo allo stesso e al medico competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Già da questo elenco di informazioni che il D.L. deve fornire si comprende la ratio della condivisione degli obblighi di datore di lavoro e dirigenti.

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione dei rischi è un procedimento che parte dalla conoscenza degli ambienti, degli strumenti, delle modalità di svolgimento del lavoro e porta ad una stima qualitativa o quantitativa (quando è possibile misurare parametri fisici o chimici), della probabilità che avvenga un evento dannoso e delle sue conseguenze, per scegliere le adeguate misure di sicurezza. È un processo complesso, interdisciplinare, necessitante, per natura, del contributo di ogni lavoratore, dirigenti e preposti in particolare.

L'Azienda Ospedale Niguarda Ca' Granda ha istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione (tel. 2019) e nominato i Medici Competenti, reperibili presso il Servizio di medicina e sorveglianza sanitaria dei lavoratori (tel. 2191 - 2222).

Ambedue i Servizi sono attualmente collocati nel Padiglione 15 (ex "Convitto Suore"), al secondo piano.

Sono stati designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Sono stati individuati e formati gli addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza e al primo soccorso.

Nell'allegato n. 1 sono riportate le figure addette alla prevenzione ed alla protezione dai rischi nell'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda. I nominativi possono cambiare; pertanto, gli stessi verranno aggiornati di volta in volta.

0.1.4 Dopo la valutazione

La logica con la quale si deve procedere, valutato che un rischio non trascurabile esiste, è data da questa sequenza di operazioni:

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Parrebbe dallo schema che la formazione debba essere erogata solo dopo aver compiuto tutti i passi precedenti; nella realtà si verifica che la formazione fornisce le conoscenze necessarie a fronteggiare i pericoli; quindi una formazione adeguata è un fattore di riduzione del rischio lavorativo anche quando non siano stati completati gli interventi strutturali e organizzativi. In tal senso il nuovo Decreto ne sottolinea gli obblighi di periodicità oltre a riaffermarne la necessità dell'effettuazione in occasione dell'assunzione; del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La frequenza al corso "Neoassunti" e a quelli per esposti a rischi specifici è sempre obbligatoria.

La Riunione Periodica

Il datore di lavoro, almeno una volta all'anno, indice una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; i medici competenti; i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; gli esperti qualificati e medici autorizzati. Nella ns. Azienda, inoltre, vi partecipano regolarmente il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, i Direttori delle strutture tecniche, della DI-TRA, della Fisica Sanitaria.

La riunione periodica è momento fondamentale di incontro e momento privilegiato per fare il punto, riflettere, confrontarsi e per alcuni aspetti decidere in tema di valutazione dei rischi, prevenzione infortuni e malattie professionali, sorveglianza sanitaria, fabbisogno formativo, dispositivi di protezione individuale e programmi di miglioramento aziendali in materia di tutela della salute e della sicurezza.

RLS: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Artt. 47-50)

È la figura specifica di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a (...) 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 8 ore annue;
 - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - partecipa alla riunione periodica;
 - fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
-
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
 - Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
 - Le modalità per l'esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.
 - L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

1. RISCHI PRESENTI IN AZIENDA E METODI PER RIDURRE CIASCUN RISCHIO

In generale, la presenza di un “fattore di rischio” non costituisce pericolo per il lavoratore se questi:

- conosce il rischio presente;
- rispetta le procedure di lavoro impartite e, in caso di difficoltà di applicazione della procedura abitualmente seguita in casi analoghi, chiede istruzioni al proprio Responsabile;
- ha a disposizione e impiega i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessari.

Per Fattore di Rischio intendiamo:

un qualsiasi materiale, attrezzatura di lavoro, impianto, struttura, agente chimico, fisico, biologico, metodo o condizione di lavoro, avente caratteristiche o qualità intrinseche potenzialmente capaci di causare un danno.

1.1 La disamina dei rischi

Per lavorare in sicurezza occorre conoscere i vari fattori di rischio; solo così è possibile ridurli o controllarli.

Riportiamo un elenco generale:

Es. FATTORI DI RISCHIO

Agenti biologici	Meccanico
Agenti cancerogeni	Microclima
Agenti chimici	Movimentazione carichi
Farmaci antiblastici	Movimentazione pazienti
Illuminazione	Radiazioni ionizzanti
Impianti elettrici	Radiazioni non ionizzanti
Incendio ed esplosione	(risonanza magnetica, laser, UV)
Luoghi di lavoro	Rumore/vibrazioni
Cadute	Videoterminali
Lavori in quota	Amianto/fibre minerali artificiali
Lavori con animali	Atmosfere iperbariche
Agenti allergizzanti/sensibilizzanti	Stress Lavoro-Correlato

Secondo la realtà lavorativa, potranno essere presenti uno o più di questi fattori e l'importanza di ciascuno potrà essere diversa.

1.2 I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono da impiegarsi in funzione dei rischi dai quali il dispositivo deve proteggere l'operatore. I DPI sono normati dal D.Lgs. 475/92 e dal D.Lgs. 10/97.

I DPI devono essere singolarmente* marcati "CE"

e sono suddivisi in 3 categorie; poiché quelli che appartengono alla seconda sono individuati per esclusione, si esaminano nell'ordine le categorie 1 - 3 - 2. (* salvo alcune particolari eccezioni: marcatura sulla confezione)

1ª categoria: sono destinati a proteggere da rischi fisici di lieve entità; la persona che li impiega può valutarne l'efficacia e percepire, prima di averne danno, il progressivo verificarsi degli effetti lesivi.

Servono a proteggere da:

- a) azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici;
- b) azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti;
- c) contatto o urto con oggetti caldi, a temperatura inferiore a 50°C;
- d) fenomeni atmosferici ordinari;
- e) urti lievi e vibrazioni che non raggiungano organi vitali e che non provochino lesioni permanenti;
- f) azione lesiva dei raggi solari.

3ª categoria: sono destinati a proteggere da rischi di morte o da lesioni gravi e permanenti; la persona che li impiega non ha la possibilità di percepire in tempo il verificarsi istantaneo degli effetti lesivi.

Servono a proteggere da:

- a) inquinamento dell'atmosfera respirabile (per aerosol, gas, polveri, ecc.) o carenza di ossigeno nella stessa;
- b) aggressione da agenti chimici - radiazioni ionizzanti
- c) temperatura dell'aria inferiore a -50°C o superiore a 100°C;
- e) cadute dall'alto
- f) tensioni elettriche pericolose.

2ª categoria: tutti gli altri tipi di rischi, non rientranti nelle categorie precedenti.

Ciascun lavoratore deve sapere che:

- è necessario leggere le istruzioni di impiego, seguendole puntualmente
- è necessario, prima di ogni impiego, un esame visivo che verifichi l'integrità e la funzionalità del dispositivo.

Per impiegare dispositivi di categoria 3 (ad esempio le maschere anti-gas) occorre uno specifico addestramento.

Esiste a livello aziendale una procedura che individua i DPI più adatti per ogni attività. Qualora vi fossero difficoltà d'uso di un DPI assegnato bisogna rivolgersi nell'ordine:

- al proprio responsabile;
- al medico competente;
- al Servizio di Prevenzione e Protezione.



RISCHIO BIOLOGICO: PRECAUZIONI UNIVERSALI

Tutti i materiali e liquidi biologici devono essere considerati potenzialmente infetti da microrganismi (come HBV, HCV e HIV) che si trasmettono attraverso il sangue e altri liquidi biologici.

Per questo è necessario adottare misure di barriera:

- Guanti
- Occhiali o Visiere
- Mascherine e/o Facciali Filtranti
- Camici/grembiuli impermeabili
- Calzari
- Copricapo

- Utilizzare e smaltire correttamente aghi e taglienti
- Lavarsi le mani
- Decontaminare immediatamente le superfici sporcate da materiali biologici potenzialmente infetti
- Gestire adeguatamente i campioni biologici e i pezzi anatomici



2. RISCHIO BIOLOGICO



E' legato alla possibilità di contrarre malattie trasmissibili, per contatto con pazienti, o con animali o con campioni biologici degli stessi.

I criteri fondamentali per la valutazione del rischio e le misure di protezione da agenti biologici sono riportate nel Titolo X “esposizione ad agenti biologici” del D.Lgs. 81/08.

Esempi di situazioni lavorative nelle quali occorre difendersi dal rischio biologico:

- prelievo e trattamento di campioni di pazienti;
- composizione o autopsia delle salme;
- contatto con biancheria sporca, proveniente da ambulatori, reparti di degenza, blocchi operatori, ecc.;
- manutenzione di apparecchiature impiegate su pazienti;
- pulizie, non solo dei reparti e ambulatori ma anche dei sotterranei (cantine, depositi) nei quali possono trovarsi gatti o altri animali;
- gestione dei rifiuti;
- interventi sul sistema fognario;
- coltivazione di agenti biologici, nei laboratori di microbiologia.

Quest'ultima situazione è specificatamente normata, in quanto comporta un rischio maggiore.

Per difendersi dal rischio biologico è importante, rispettare le “**precauzioni universali**”, le procedure e le linee guida quali per es. “**Il lavaggio delle mani e l'uso dei guanti**” (a cura di MCQ e DITRA) e utilizzare i dispositivi di protezione individuale. [Consulta l'INTRANET aziendale](#)

Gli operatori esposti a rischio biologico sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

PRECAUZIONI UNIVERSALI

Lavarsi le mani con acqua e sapone all'inizio e al termine di ogni attività (anche dopo la rimozione dei guanti) ed immediatamente nel caso di contatto accidentale con sangue o altro liquido biologico, usando anche soluzioni antisettiche

Occorre che i guanti in dotazione siano:

- appropriati al loro utilizzo (in vinile, nitrile, lattice, polietilene, gomma ecc.)
- tenuti a disposizione in numero sufficiente all'uso di misura idonea all'operatore: se non aderiscono bene alle mani, risultano fastidiosi e di difficile uso
- adeguati alle eventuali esigenze di salute dell'operatore (es. antiallergici).

Inoltre vanno sempre usati:

- nelle procedure di accesso vascolare, come i prelievi
- quando gli operatori presentano tagli o abrasioni, o altre soluzioni di continuo della cute
- nell'effettuare medicazioni di ferite o comunque assistenza a persone con lesioni aperte
- nelle operazioni di riordino e pulizia specie dello strumentario
- in determinate circostanze (procedure a particolare rischio di punture e/o tagli; procedure a rischio su pazienti noti sieropositivi) è opportuno l'uso del doppio guanto o guanti chirurgici ad alto spessore che vengono utilizzati per es. per attività operatoria particolarmente cruenta e/o con alto rischio di tagli (schegge ossee, ecc.).

Ed ancora vanno:

- cambiati dopo ogni intervento su un paziente e prima di passare ad un altro
- immediatamente sostituiti se si rompono, avendo l'accortezza di lavarsi le mani prima di indossarne un nuovo paio
- tolti ogni volta che si interrompe un'operazione "sporca" per compiere altre attività (es.: rispondere al telefono, compilare un modulo, ecc.) evitando che diventino essi stessi veicolo di infezione
- usati nelle operazioni di igiene alla persona

L'uso dei guanti, è da ricordare, non può prevenire le lesioni dovute agli aghi o agli strumenti affilati e taglienti; per questo è opportuno porre particolare attenzione a:

- eseguire terapie iniettive a bambini o ad adulti non collaboranti o agitati, solo con la collaborazione di altro personale
- non reincappucciare gli aghi dopo il loro uso; non disinserirli, se non seguendo la procedura prevista dall'uso degli appositi contenitori rigidi provvisti di speciale dispositivo di smaltimento
- controllare prima dell'inizio dell'attività che detti contenitori siano collocati in posizione comoda rispetto al posto di lavoro e che non contengano già troppi rifiuti (la mancanza di spazio nella caduta del tagliente può farlo posizionare in maniera rischiosa per l'operatore)
- non travasare nulla dai contenitori di smaltimento dei rifiuti e non tentare la loro compressione anche se si tratta di contenitori rigidi; prevedere in tempo utile e in base al tipo di attività il giusto approvvigionamento di contenitori per i rifiuti speciali
- procedere alla loro corretta chiusura evitando così qualsiasi rischio a chi si troverà successivamente a doverli maneggiare per il loro smaltimento.

I campioni biologici vanno trasportati in contenitori rigidi di plastica o di metallo, che presentino al loro interno appositi scomparti o supporti utili a mantenerli in posizione verticale. **Le provette** usate dovrebbero essere di materiale plastico e con tappo ermetico, in modo da evitare perdite o rotture accidentali. Occorre inoltre controllare sempre che all'esterno delle provette non vi siano residui di materiale organico, per non creare ulteriori rischi di infezione nel personale addetto al laboratorio. **Le "carte"** di accompagnamento dei campioni non devono essere d'intralcio alla loro manipolazione. Infine, si dovrà provvedere periodicamente al lavaggio e alla disinfezione dei contenitori e dei supporti usati per le provette.


Pavimenti, piani di lavoro, arredi, ecc. possono essere contaminati da schizzi o versamenti di materiale biologico potenzialmente infetto; occorre innanzi tutto rimuovere il materiale per evitare una sua ulteriore diffusione, usando la massima cautela (guanti, carta assorbente, pinze), passando poi a disinfettare tempestivamente le superfici contaminate.

Naturalmente queste operazioni richiedono l'uso di guanti idonei, più resistenti, tipo quelli usati normalmente per le pulizie o la cucina e, relativamente al disinfettante impiegato, è opportuno l'uso di una maschera protettiva.

Il **camice** utile alla protezione dell'operatore, va cambiato con sufficiente frequenza anche per evitare l'eventuale diffusione di germi patogeni nei diversi ambiti dell'attività lavorativa. Va cambiato subito in caso di imbrattamento con fluidi biologici; può essere integrato da un sovracamice monouso, meglio se impermeabilizzato, nei casi in cui è prevedibile una maggiore contaminazione biologica.

Maschere, schermi facciali (visiere) e occhiali sono da indossare dove indicato e quando è prevedibile l'esposizione delle mucose orali, nasali e congiuntivali a schizzi di sangue o altro materiale biologico.

Le maschere facciali possono proteggere anche dagli aerosol infetti.




Questo tipo di mascherina
NON è un DPI


Protezione da agenti biologici

**trasmissibili per via aerea
TBC, SARS, AVIARIA**

FFP2 o FFP3 (in funzione del grado di esposizione: FFP3 protegge più di FFP2 e FFP2 protegge più di FFP1, quando correttamente indossati ben aderenti al profilo del viso)



DPI



Facciale Filtrante FFP1, FFP2, FFP3
Senza e con Valvola di **Espirazione**



3. RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO

Molte sostanze, anche detersivi e disinfettanti, usate in Ospedale (ma anche di uso domestico), possono presentare rischi per la salute o la sicurezza, possono anche essere allergizzanti, sensibilizzanti.

Il rischio chimico è causato dalla possibilità di contatto, inalazione, o ingestione di prodotti irritanti, nocivi o tossici. Gli effetti possono essere immediati o tardivi e, lavorando in modo non appropriato con determinati prodotti, si possono avere effetti dovuti ad accumulo o, anche, insorgenza di malattie croniche.

Una prima informazione sul tipo di rischio si può ricavare dai simboli di pericolo e dalle scritte (frasi di rischio e consigli di prudenza) riportati sull'**etichetta** apposta sui contenitori; **prima di impiegarli o manipolarli occorre consultare la *scheda di sicurezza***, nella quale, oltre le frasi di rischio (frasi R) e i consigli di prudenza (frasi S), sono riportate altre informazioni indispensabili per un impiego sicuro (proprietà chimico fisiche, rischi di incendio, modalità di stoccaggio, dispositivi di protezione, ecc.).



Particolare attenzione meritano i prodotti aventi frasi di rischio R45 o R49, sostanze cancerogene e quelli aventi la frase di rischio R46, sostanze mutagene: il loro impiego richiede una specifica formazione e una procedura di lavoro codificata.

Polveri di “legno duro”: sono cancerogene. (“legno duro”- “hardwood” indica legni quali: acero, betulla, carpino bianco, castagno, ciliegio, faggio, frassino, noce, noce am., olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, salice, tiglio, afromosia, ebano, iroko, legno di balsa, mogano, palissandro, pino rosso, teak ...). In *generale angiosperme, latifoglie*.

L'allegato 2 riporta i simboli di pericolo e la codifica delle “frasi di rischio” e dei “consigli di prudenza”, che corrispondono alle sigle stampate sulle etichette delle sostanze che presentano un qualche pericolo.

La **scheda di sicurezza** deve essere a disposizione dell'utilizzatore che ne deve conoscere il contenuto: sono anche pubblicate nell'Intranet Aziendale

I farmaci non hanno la scheda di sicurezza, ma le informazioni che riguardano il loro impiego sicuro sono riportate nel foglio informativo.

Tra questi occorre porre specifica **attenzione ai farmaci chemioterapici antiblastici**, che devono essere considerati alla stregua delle sostanze cancerogene o mutagene; chi è addetto alla loro preparazione e/o somministrazione deve avere una specifica formazione (preventivamente

informato e addestrato), essere in possesso degli opuscoli realizzati da questa Azienda e adottare le previste procedure di lavoro in sicurezza.

Altre situazioni nelle quali un lavoratore può trovarsi in presenza di rischio chimico sono:

- l'uso di disinfettanti (in particolare le soluzioni di acido peracetico);
- il lavoro nelle sale operatorie, per la presenza di gas anestetici;
- il lavoro nei laboratori e in anatomia patologica;
- la verniciatura;
- le operazioni di pulizia, per l'uso di prodotti che possono essere irritanti;
- la manutenzione del motore di automezzi;

Per ridurre il rischio chimico occorre:

- conoscere le caratteristiche delle sostanze con le quali si opera (**scheda di sicurezza**);
- rispettare le procedure di lavoro impartite, laddove queste siano necessarie (operazioni sotto cappa nei laboratori, uso di strumenti meccanici per travasare i prodotti, ecc.);
- impiegare sempre i dispositivi di protezione individuale necessari per quello specifico compito lavorativo.

I criteri fondamentali per la valutazione del rischio e le misure di protezione da agenti chimici e da agenti cancerogeni e mutageni sono riportate nel Titolo IX "sostanze pericolose", rispettivamente nel Capo I e nel Capo II del D.Lgs. 81/08.

Gli operatori esposti a rischio per manipolazione di agenti cancerogeni o mutageni, o per taluni agenti chimici, quali gas anestetici, acido peracetico, formaldeide, solventi, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

- Lavoratori che manipolano abitualmente CA:

la manipolazione avviene regolarmente, cioè con una **media di 15 o più preparazioni/somministrazioni alla settimana o più di 5 effettuate giornalmente**; addetti alla manutenzione delle cappe; addetti alla manipolazione di CA che, in situazioni transitorie o di emergenza, sono addetti alla manipolazione di numeri anche inferiori, con mezzi o in ambienti non adeguati, compresi gli addetti allo smaltimento che operano in queste condizioni.

Questi operatori vanno inseriti nel **registro degli "esposti"** con periodicità degli accertamenti sanitari annuale.

- Lavoratori che non manipolano abitualmente CA:

addetti occasionalmente alla preparazione/somministrazione con una frequenza inferiore rispetto a quella prevista nel punto precedente; addetti abituali alla pulizia dei locali di preparazione dei farmaci antiblastici; addetti allo smaltimento nelle condizioni sopra richiamate.

Questi operatori non vanno inseriti nel registro, la periodicità degli accertamenti sanitari può essere triennale.



4. RISCHIO MECCANICO (TITOLO III DEL D.LGS. 81/08).

Le attrezzature devono essere adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tale scopo ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

Le nuove macchine che vengono acquistate devono avere i requisiti previsti dal D.P.R. 459/96 (Direttiva Macchine che ne prevede la **Marcatura CE**), senza apporvi modifiche che ne diminuiscano la sicurezza. Per le macchine già esistenti, invece, ci si deve accertare che siano comunque sicure.

I lavoratori che utilizzano attrezzature o macchine devono disporre delle informazioni sul loro uso, dei DPI necessari e ricevere adeguata formazione.

I rischi connessi all'uso delle macchine sono principalmente di due tipi:

- a) riguardanti gli organi in movimento: urti, trascinamenti, schiacciamenti;
- b) riguardanti la possibile proiezione di materiali.

Le apparecchiature elettromedicali devono sottostare ai parametri previsti dal D.Lgs. 46/97: Direttiva Dispositivi Medici che ne prevede la **Marcatura CE**

E' importante che gli utilizzatori di macchine o apparecchiature, di qualsiasi genere esse siano, leggano e tengano ben conservato il manuale di istruzioni, nel quale sono normalmente riportate le modalità d'uso e manutenzione, gli eventuali rischi ancora presenti durante l'utilizzo e le precauzioni che devono essere adottate. E' compito dell'utilizzatore e del preposto verificarne l'avvenuta manutenzione periodica.


VIBRAZIONI

Macchine industriali, agricole, veicoli di trasporto, utensili portatili durante il loro funzionamento producono vibrazioni meccaniche.

L'esposizione prolungata ad elevati livelli di vibrazioni può provocare disturbi e, in casi di particolare durata e intensità dell'esposizione e/o di predisposizione individuale, lesioni a carico degli arti superiori e della colonna vertebrale.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero (bassa frequenza; 1-80 Hz), tipiche dei mezzi di trasporto; possono determinare lombalgie e patologie della colonna vertebrale

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (di più alta frequenza; 6.3-1250 Hz), tipiche degli utensili manuali a rotazione e percussione, possono determinare patologie degli arti superiori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.



5. RUMORE (D. LGS. 81/08 TITOLO VIII, CAPO II)

Il rumore è uno degli Agenti Fisici che in genere inquinano maggiormente gli ambienti di lavoro e, purtroppo, anche quelli di vita quotidiana.

L'esposizione protratta al rumore produce un innalzamento temporaneo della soglia uditiva e può causare:

- riduzione della capacità uditiva permanente o sordità
- effetti di tipo organico (disturbi digestivi, ecc.)
- effetti sul sistema nervoso centrale (insonnia, calo dell'attenzione, ecc.).

Il **Danno** da Rumore dipende da:

- **Intensità** del rumore
- **Durata** dell'esposizione
- **Sensibilità** individuale

Attività che possono esporre a livelli significativi di rumore sono, per esempio:

- il lavoro nelle officine, in falegnameria e in lavanderia;
- i lavori di manutenzione, con impiego di mole, trapani, martelli pneumatici, spruzzatori di vernici o di aria compressa;
- il lavoro in elicottero (elisoccorso).

I provvedimenti da adottare per ridurre il rischio dipendono dai livelli di rumore presenti, che si misurano in *decibel*, secondo una scala che tiene conto della risposta dell'orecchio umano alle diverse frequenze dei suoni e che porta a definire un'unità di misura indicata come dB(A).

Poiché l'intensità del rumore varia nel tempo viene definito e considerato nella valutazione dell'esposizione al rumore e del rischio il:

→ Livello di esposizione giornaliera - 8 ore - ($L_{EX, 8h}$)

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- valori limite di esposizione rispettivamente $L_{EX, 8h} = 87$ dB(A)
e $p_{peak} = 200$ Pa (140 dB(C) riferito a 20 μ Pa);
- valori superiori di azione: rispettivamente $L_{EX, 8h} = 85$ dB(A)
e $p_{peak} = 140$ Pa (137 dB(C) riferito a 20 μ Pa);
- valori inferiori di azione: rispettivamente $L_{EX, 8h} = 80$ dB(A)
e $p_{peak} = 112$ Pa (135 dB(C) riferito a 20 μ Pa).

→ Livello di esposizione settimanale - media dei giornalieri - ($\bar{L}_{EX, 8h}$)

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori

di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale massimo ricorrente a condizione che non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che **i valori inferiori di azione sono superati**, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.

Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione giornaliera personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dB(A), il Datore di lavoro mette a disposizione i DPI e provvede a che i lavoratori [già da 80 dB(A)] vengano informati su:

- a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- b) le misure adottate in applicazione delle norme;
- c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
- d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità d'uso;
- e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario, per mezzo del medico competente;
- f) i risultati ed il significato della valutazione del rischio da rumore.

Se le attività comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85 dB(A), il Datore di lavoro identifica le aree di esposizione esige e fa tutto il possibile affinché i lavoratori indossino i DPI messi a disposizione e ricevano (oltre l'informazione prima indicata), una adeguata formazione su:

- a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
- b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dB(A).

E' obbligatorio, per lavori con rumore superiore a 85 dB(A), indossare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o otoprotettori).

I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dB(A), indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (Medico Competente). La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori a 80 dB (A) su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.



6. RISCHIO ELETTRICO (D. LGS.81/08, TITOLO III, CAPO III)

Il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano (elettrocuzione) può costituire pericolo di morte: ciò può verificarsi tutte le volte che l'uomo viene a contatto in modo diretto o indiretto (tramite altre persone o materiali conduttori) con parti elettricamente non protette di impianti e di apparecchiature. Inoltre, i guasti di apparecchi ed impianti elettrici sono spesso causa di incendio.

È perciò essenziale che tutti gli impianti, apparecchi elettrici ed elettromedicali, vengano regolarmente verificati e tenuti in manutenzione solamente da personale qualificato e autorizzato: nessun operatore può “improvvisare” collegamenti elettrici e manutenzioni.

Situazioni di rischio possono verificarsi per:

- presenza di superfici umide o bagnate in prossimità di apparati elettrici;
- distacco di spine dalla presa effettuato “strappando” il cavo e non affermando la spina;
- isolante dei cavi logorato o sottoposto all'azione di sostanze corrosive;
- sovraccarico dei circuiti per uso di moltiplicatori (ciabatte, prese multiple);
- archi elettrici (scintille) prodotti da distacco di spine, rotorii elettrici non protetti o grossi interruttori in prossimità di materiali e vapori infiammabili o comburenti;
- apparecchiature elettriche lasciate accese senza controllo;
- uso del mezzo estinguente sbagliato (acqua o schiuma invece di CO₂ o polvere) su incendi di apparecchi elettrici.

I **Locali ad uso Medico** sono locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti.

In questi locali il rischio elettrico riguarda anche e spesso in modo più sensibile, il paziente. Proprio al fine di proteggere il paziente, i locali ad uso medico vengono classificati dal personale medico o da tecnici esperti in accordo con l'organizzazione sanitaria, in relazione ai trattamenti medici che vi dovranno essere effettuati e alla tipologia di apparecchiature elettromedicali che sarà necessario impiegare.

Vengono classificati di **Gruppo 0**, **Gruppo 1** e **Gruppo 2** in ragione dell'aumento di rischio.

In relazione a detta classificazione verranno realizzati specifici impianti elettrici e informatici.



Consulta sempre la S.C. Ingegneria Clinica e la S.C. Edile e Impianti

7. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Sollevare o spostare carichi, eccessivamente pesanti o difficilmente afferrabili, può produrre danni al sistema muscolo-scheletrico, soprattutto alla colonna.

Esempi di situazioni nelle quali esiste questo fattore di rischio sono:



- lo spostamento di pazienti non collaboranti o diversamente abili¹;
- il trasporto e l'immagazzinamento di oggetti.



Le misure da adottare per ridurre i rischi connessi con la movimentazione manuale di carichi sono riportate nel Titolo VI del D.Lgs. 81/08.


Comportamenti che limitano i possibili danni da sforzo sono ad esempio:

- impiegare i dispositivi di ausilio quali sollevatori e teli ad alto scorrimento,
- non sollevare da soli carichi troppo pesanti (25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne, rappresentano i valori indicati dalle norme come valori-soglia, oltre i quali il rischio è sicuramente esistente);
- movimentare carichi indossando calzature adatte (suola antiscivolo)
- piegare le ginocchia, facendo forza con i muscoli delle gambe anziché con i muscoli dorsali;
- portare i carichi il più possibile vicino al corpo.








Gli operatori esposti a rischio per movimentazione manuale di carichi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

¹ Si effettuano regolarmente corsi di formazione e sensibilizzazione all'utilizzo degli ausili acquistati e distribuiti nei reparti



Utilizza sempre all'occorrenza e in modo appropriato gli ausili (sollevatori, teli ad alto scorrimento ...)!





8. RADIAZIONI IONIZZANTI



Il rischio da radiazioni ionizzanti è fra quelli a cui, in ambito ospedaliero, si è prestato, già nel passato, molta attenzione. Gli operatori che lavorano con radiazioni ionizzanti sono classificati **esposti di categoria A**, **di categoria B** o **non esposti**, secondo la quantità di dose che la legge permette che possano ricevere. Le dosi di radiazioni effettivamente ricevute dagli operatori in Ospedale sono nella grande maggioranza dei casi al di sotto dei limiti fissati dalla legge.

Le misure da adottare per ridurre i rischi da radiazioni ionizzanti sono stabilite dal D.Lgs. 230/95 (che ha sostituito il DPR 185/64) e dal D.Lgs. 241/2000.

Per limitare l'esposizione alle radiazioni ionizzanti si devono considerare i seguenti accorgimenti:

Tempo: più a lungo si resta in un luogo in cui c'è emissione di radiazioni ionizzanti e più elevata risulta la dose ricevuta.

Distanza: maggiore è la distanza dalla sorgente di radiazioni e minore è la dose ricevuta.

Schermatura: se si interpone un materiale idoneo a schermare la radiazione fra l'operatore e la sorgente di radiazioni si diminuisce la dose ricevuta. Il tipo di materiale per la schermatura e lo spessore dipendono dalle caratteristiche della sorgente di radiazioni e dalla diminuzione del valore di dose che si vuole ottenere.

Le radiazioni ionizzanti possono essere prodotte con macchine radiogene (macchine a raggi X o acceleratori di particelle) o possono essere presenti nell'ambiente di lavoro come sorgenti sigillate o non sigillate.

Le macchine radiogene comportano un rischio radiologico esclusivamente nel momento in cui l'operatore addetto comanda l'emissione dei raggi.

Una sostanza radioattiva (radionuclide, isotopo radioattivo, ecc.) è invece un materiale che emette radiazioni senza nessun tipo di intervento esterno. Ogni sostanza radioattiva ha delle caratteristiche fisiche che la distinguono e che comportano una "pericolosità" diversa per l'uomo. Le radiazioni emesse si distinguono in γ , α e β (gamma, alfa e beta).

E' necessario che siano opportunamente schermate in quanto non è possibile interrompere l'emissione della radiazione.

Una **zona controllata** o **sorvegliata** è un luogo ad accesso regolamentato (quindi accessibile solo al personale autorizzato e con determinate cautele) in cui è necessario effettuare determinate procedure radioprotezionistiche (sorveglianza fisica).

Le zone dove esiste rischio radiologico sono delimitate, indicate con segnaletica di pericolo specifica e per operare nelle stesse occorre applicare le norme di radioprotezione impartite.

L'individuazione delle zone e le misure di protezione sono stabilite dall'esperto qualificato.

Esempio di situazioni nelle quali può essere presente un rischio di esposizioni a radiazioni ionizzanti sono:

- lavoro con apparecchi a raggi X;
- servizi di Medicina nucleare e di Radioterapia (piano interrato padiglione 4-bis);
- locale della centrale termica posto in corrispondenza al bunker dell'acceleratore "Elekta Synergy" (Servizio di Radioterapia);
- vespaio praticabile sottostante le Strutture Complesse di Radioterapia e Medicina Nucleare (vasche di raccolta escreti);
- degenza di Medicina Nucleare (primo piano pad. 4 "Crespi");
- due depositi dei rifiuti radioattivi (piano interrato pad. 4 "Crespi");
- bunker vasche raccolta escreti Medicina Nucleare Degenza;
- laboratorio RIA (II Piano Microbiologia Padiglione "Laboratori").

L'effetto delle radiazioni ionizzanti può essere la mutazione di cellule, con possibilità di provocare tumori alle persone esposte o danni ai discendenti. Per questo motivo si adottano mezzi per ridurre l'esposizione dei lavoratori.

Nessun lavoratore può essere adibito al lavoro con sorgenti radiogene se:

- l'esperto qualificato non ha in precedenza classificato il lavoratore, in categorie secondo il livello di rischio lavorativo;
- il lavoratore non è adeguatamente formato.


Gli operatori esposti a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, in questo caso affidata al Medico Autorizzato.

9. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Le radiazioni non ionizzanti sono, per esempio, i LASER, le onde RADAR, la radiazione infrarossa (IR) o ultravioletta (UV) e i campi elettromagnetici.

In ambito sanitario si trovano sorgenti di radiazioni non ionizzanti in:
→ risonanza magnetica, fisioterapia, chirurgia, oculistica, ambulatori e D.H., laboratori, centrale di sterilizzazione

9.1 Risonanza magnetica



CAMPO MAGNETICO SEMPRE PRESENTE

In Azienda sono presenti le seguenti Risonanze Magnetiche Nucleari:

- n. 2 al piano terra del padiglione “Antonini Rossini”, nella S.C. di Neuroradiologia;
- n. 2 al piano terra del padiglione “Radiologia sud”, nella S.C. di Radiologia.

L'accesso ai locali in cui è installato il magnete e ai locali tecnici retrostanti deve avvenire solo col consenso del personale del reparto. Non deve essere introdotto alcun materiale ferromagnetico e oggetti metallici in genere, in quanto, con l'attrazione dovuta al campo magnetico della macchina, potrebbero essere scagliati anche a grande velocità, urtare le persone presenti e causare danni; gli addetti che accedono ai locali indicati non devono essere portatori di protesi metalliche o “*pace maker*” e devono lasciare qualsiasi oggetto metallico (orologi, catenine, orecchini, ecc.; anche le monete da 1, 2 e 5 centesimi sono attratte dal campo magnetico), cellulari e carte magnetiche. Prima di accedere nelle aree in cui vi è campo magnetico superiore a 0.5 mT tutto il personale di manutenzione deve compilare e firmare il questionario che viene utilizzato per i pazienti prima di essere sottoposti ad un esame di RM. Tale questionario è validato dal Medico Responsabile o da altro medico specialista da lui delegato.

Al di fuori dei locali indicati, i campi elettrico e magnetico sono a livelli inferiori a quelli di potenziale rischio per la popolazione.

Gli operatori addetti ad attività in risonanza magnetica sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

9.2 Laser



I LASER sono suddivisi in classi di pericolosità (1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4: maggiore è il numero che individua la classe e maggiore è la pericolosità). Le cautele da tenersi variano secondo la classe.

Solo i Laser di Classe 1 possono essere considerati sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili. I laser delle Classi superiori, in particolare quelli delle Classi 3B e 4 possono causare danni irreparabili alla retina per visione diretta o riflessa del fascio (gli strumenti ottici possono rendere dannosi anche laser generalmente non pericolosi). **Detti laser possono inoltre provocare ustioni, nonché l'accensione di materiali combustibili come per esempio il TNT (Tessuto Non Tessuto) non specificatamente realizzato e certificato.**

La riflessione del raggio Laser su superfici lucide generalmente non ne attenua l'energia in modo determinante pertanto resta egualmente pericoloso.

Per proteggersi occorre rispettare le norme di impiego delle apparecchiature Laser ed utilizzare i DPI previsti, **IN PARTICOLARE, SPECIFICI OCCHIALI o MASCHERE.** I locali ove impiegati sono controllati e identificati da specifici cartelli e segnaletica luminosa.

Sono stati nominati tre *Addetti Sicurezza Laser*, cui sono state assegnate nominalmente le apparecchiature laser impiegate nella ns. Azienda e il cui compito principale è quello di effettuare la valutazione dei rischi specifici, indicare le misure di prevenzione e protezione e gli adeguati DPI (es. occhiali) e collaborare col Servizio di Prevenzione e Protezione nella preparazione delle relative procedure di sicurezza ed eventi formativi. Sono stati nominati i *Medici Responsabili dell'utilizzo* ed è stato prodotto un regolamento per l'impiego delle sorgenti LASER.

Delibera di nomina degli Addetti Sicurezza Laser (*vedi nell'intranet aziendale → Delibere, leggi e regolamenti → delibere*)

9.3 Radiazioni ultraviolette

Per i raggi UV è necessario schermare la sorgente, minimizzare le riflessioni ed allontanare le sorgenti dagli operatori.

In tutti gli ambienti le luci UV non schermate devono essere accese solo quando non vi è presenza di personale.

10. VIDEOTERMINALI

Il lavoro prolungato che comporta l'impiego di videoterminali può produrre:

- danni alla vista
- danni al sistema muscolo-scheletrico, per il mantenimento di posture fisse per tempi prolungati.


Le misure di protezione per l'uso di attrezzature munite di videoterminali sono stabilite dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08.

→ lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Per evitare l'insorgenza dei danni occorre:

- appoggiare schermo e tastiera su un piano di lavoro di altezza e dimensione adeguati al lavoro da svolgere;
- disporre razionalmente il videoterminale rispetto alle fonti di luce;
- disporre di un sedile ergonomico (basamento a 5 razze, sedile di altezza regolabile, schienale con inclinazione regolabile);
- cambiare frequentemente postura;
- ogni 2 ore, interrompere il lavoro a videoterminale, introducendo compiti quali l'archiviazione, i contatti telefonici, ecc., che consentano di distogliere gli occhi dal monitor e rilassare i muscoli abitualmente impegnati.

Gli operatori addetti a videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali o più sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.





11. LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

Le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio sono soggette a particolare tutela della loro salute e sicurezza, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 26/03/2001 n. 151: “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*”.

Tale decreto prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato conformemente alle disposizioni vigenti e ha abrogato le precedenti norme in materia; in particolare la legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (*Tutela delle lavoratrici madri*) e il decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 645 (*Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento*).

Nota Bene: Le misure di tutela si applicano anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età degli stessi.

La tutela si esplica con le seguenti modalità:

- a) Le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio non possono essere adibite al trasporto e sollevamento di pesi né a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri; tali lavori sono quelli riportati nell'allegato A del decreto legislativo 151/2001, integrati con quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro indicati nell'allegato B del medesimo decreto. Inoltre non possono essere adibite al lavoro notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00), dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Le lavoratrici devono essere addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

- b) Fatto salvo quanto indicato alla precedente lettera a), nell'ambito della valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera a, del decreto legislativo 81/08, devono essere valutati anche i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o condizioni di lavoro, di cui all'allegato C del decreto legislativo 151/2001, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Se tale valutazione evidenzia un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, devono essere adottate le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Qualora la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni, che ovviamente non devono esporre a rischi per la sicurezza e la salute; tale fatto deve essere comunicato al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro, competente per territorio (ex Ispettorato Provinciale del Lavoro).

- c) E' previsto che la lavoratrice sia spostata ad altre mansioni anche nel caso in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
- d) Se non è possibile adottare le misure indicate in precedenza, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio può disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

La procedura è pubblicata nell'intranet aziendale (*Qualità e sicurezza > sicurezza > "Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici"*)

11.1 PROCEDURA PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

- ❑ La lavoratrice, non appena accertato lo stato di gravidanza, deve informare il Direttore/Responsabile e il coordinatore e/o referente della Struttura cui è assegnata.
- ❑ Il personale sanitario del comparto deve informare anche la Direzione infermieristica, tecnica e riabilitativa aziendale (D.I.T.R.A.).
- ❑ Lo stato di gravidanza deve essere documentato tramite certificato del ginecologo, da consegnare al Direttore/Responsabile o al coordinatore e/o referente della Struttura.

- ❑ Il Direttore/Responsabile della Struttura cui è assegnata la lavoratrice, dopo avere effettuato la valutazione dei compiti assegnati alla stessa, comunicherà per iscritto alla lavoratrice le misure di tutela necessarie.
- ❑ Qualora il **Direttore/Responsabile** ravvisi, nelle mansioni assegnate, compiti lavorativi incompatibili con lo stato di gravidanza, la **lavoratrice** dovrà attenersi alle disposizioni che prevedono l'eliminazione di tali compiti.
- ❑ Se necessario per la tutela propria e del nascituro, alla **lavoratrice** potranno essere assegnate altre mansioni nell'ambito della Struttura di appartenenza o in un'altra Struttura.

- ❑ Per alcuni rischi specifici, l'interdizione è prevista anche per il periodo di allattamento al seno e comunque fino a 7 mesi dopo la nascita del bambino; pertanto anche in questo periodo occorrerà astenersi dai compiti che, a giudizio del Direttore/Responsabile, possano costituire un rischio.
- ❑ Alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento di età inferiore a 7 mesi si applicano le misure di tutela previste per il periodo dopo il parto, fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

- Se per motivi organizzativi e/o ambientali dovesse risultare impossibile un'adeguata collocazione lavorativa, l'Azienda inoltrerà istanza al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro per l'interdizione dal lavoro, corredata dall'attestazione dell'impossibilità di idonea collocazione lavorativa.
- La **lavoratrice** può inoltrare istanza al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, per chiedere lo spostamento ad altre mansioni o l'astensione dal lavoro anche:
 - quando ritenga che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla sua salute;
 - nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

In caso di interruzione per qualsiasi motivo della gravidanza, la **lavoratrice** dovrà darne tempestiva comunicazione, anche verbale:

- al Direttore/Responsabile, al coordinatore e/o referente della Struttura cui è assegnata
- alla S.C. Gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane
- alla Direzione infermieristica, tecnica e riabilitativa aziendale (D.I.T.R.A.)
(personale del ruolo sanitario del comparto).

Per dubbi, quesiti, casi particolari, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Responsabile del Servizio di Medicina e Sorveglianza sanitaria dei Lavoratori sono disponibili per i necessari chiarimenti.

11.2 PROCEDURA PER LA TUTELA DALLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DI ETÀ' DEL FIGLIO.

La procedura deve essere applicata dal Responsabile di Struttura, Servizio, Ufficio, o, in caso di assenza del titolare, dal suo sostituto.

Il Responsabile, non appena abbia avuto notizia, sotto qualsiasi forma, dello stato di gravidanza, deve immediatamente mettere la lavoratrice in condizioni di tutela (allontanandola dai compiti lavorativi incompatibili) e contestualmente attivare quanto previsto dalla procedura.

Nella tabella sono elencati i principali compiti lavorativi incompatibili, che devono essere integrati con quelli riportati nel documento di valutazione dei rischi.

Nessuno dei compiti/attività indicati può essere svolto dalle lavoratrici in questione.

N.	IL COMPITO LAVORATIVO COMPORTA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	PERIODO DI TUTELA
1	Esposizione a radiazioni ionizzanti	Eliminare i compiti da svolgere in "zone classificate" (zona controllata e zona sorvegliata). Eliminare i compiti lavorativi che potrebbero esporre il nascituro ad una dose superiore a un <i>millisievert</i> durante il periodo di gravidanza.	Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. Per attività comportanti un potenziale rischio di contaminazione: periodo di allattamento al seno. VEDI NOTA 1
2	Esposizione a radiazioni non ionizzanti: Laser di classe 3b o 4 Risonanza Magnetica	Eliminare il compito lavorativo che richiede la presenza nei locali durante l'uso del laser. Eliminare il compito lavorativo che comporta esposizione	Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio Gravidanza, periodo di allattamento al seno e comunque fino a sette mesi di età del figlio.

3	Rischio biologico/infettivo (per contatto con liquidi biologici o per via aerea, comprese le malattie esantematiche infantili)	Eliminare il compito lavorativo che comporta potenziale esposizione. VEDI NOTA 2	Per toxoplasma e virus della rosolia: lavoratrici in gravidanza (a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione).
4	Utilizzo di sostanze o preparati etichettati come pericolosi e in particolare: - Tossici o molto tossici - Corrosivi - Esplosivi - Estremamente infiammabili - Nocivi + almeno una delle seguenti frasi di rischio: R39; R40; R42; R43; R46; R48; R60; R61; R62; R63; R64 - Irritanti + la frase di rischio R43	Eliminare il compito lavorativo che comporta rischio di esposizione, la manipolazione di tali prodotti e dei loro contenitori.	Gravidanza, periodo di allattamento al seno e comunque fino a sette mesi di età del figlio.
5	Esposizione a gas anestetici	Eliminare il compito lavorativo che comporta esposizione	Gravidanza, periodo di allattamento al seno e comunque fino a sette mesi di età del figlio.
6	Preparazione di farmaci	Eliminare il compito lavorativo che comporta esposizione	Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.
7	Preparazione e/o somministrazione di farmaci antitumorali, medicinali antimitotici o a base di mercurio o dei suoi sali	Eliminare il compito lavorativo.	Gravidanza, periodo di allattamento al seno e comunque fino a sette mesi di età del figlio.
8	Rischio di traumi (pazienti psichiatrici, terapia con cavalli, accudimento di cavalli)	Eliminare il compito lavorativo. Degenze psichiatriche, CPS/Centri diurni, CRT, Comunità protette o semi protette, Comunità alloggio: trovare idonea collocazione in altra Struttura.	Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.
9	Prolungata esposizione a vibrazioni (guida di automezzi, interventi con trasporto in elicottero)	Eliminare il compito lavorativo	Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.
10	Stazione eretta per oltre 4 ore giornaliere	Modificare le condizioni di lavoro o l'orario di lavoro in modo da limitare il compito da svolgere in ortostatismo a non più di 4 ore giornaliere.	Gravidanza
11	Movimentazione manuale di carichi o di pazienti	Escludere dai compiti lavorativi che richiedono: ▪ Movimentazione manuale di pazienti. ▪ Movimentazione manuale di carichi. ▪ Operazioni di traino/spinta. (In casi dubbi, consultare il Medico competente o il Servizio di prevenzione e protezione).	Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio
12	Lavoro in ambienti in sovrappressione (camere iperbariche)	Eliminare il compito lavorativo	Gravidanza. VEDI NOTA 3
13	Lavoro al videoterminale per oltre 20 ore settimanali.	Modificare le condizioni di lavoro o l'orario di lavoro, in modo da consentire cambiamenti frequenti delle posture.	Gravidanza.
14	Lavoro stressante , con pause fisse e pre-determinate (centralino, prenotazioni, accettazione, cassa)	Organizzare il lavoro in modo da consentire alla lavoratrice di assentarsi secondo necessità; se questo è impossibile assegnare diverso compito lavorativo.	Gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.
15	Turno notturno	Escludere dal turno notturno	Gravidanza e fino ad un anno di età del bambino.
16	Altri potenziali rischi Specificare: _____ _____ _____		

NOTE ALLA TABELLA

NOTA 1

In collaborazione con il Servizio di fisica sanitaria, le attività comportanti un potenziale rischio di contaminazione sono state individuate nelle seguenti:

- Medicina Nucleare degenza e diagnostica
- Laboratorio RIA
- BACTEC del Laboratorio di Batteriologia di Villa Marelli

NOTA 2

*11.3 Relativamente al **rischio biologico/infettivo**, devono essere evitati:*

- a) Lo **svolgimento dell'attività** lavorativa nelle **aree sanitarie** delle seguenti Strutture:
- Malattie infettive
 - Pediatria (sezione infettivi)
 - UOT-TBC/CRR
 - Pronto Soccorso
 - laboratori di batteriologia/microbiologia
 - ambulatori in cui si eseguono broncoscopia, broncolavaggio, induzione dell'espettorato
 - blocchi operatori
 - altre attività con livello di rischio analogo a quello delle situazioni sopra evidenziate.
- b) I compiti lavorativi che possono comportare un **rischio infortunistico** (prelievi e/o attività con uso di aghi e taglienti; attività con rischio di schizzi di sangue o liquidi biologici; ecc.).
- c) Le attività che esponcano ad **un rischio per via aerea** (TBC, malattie esantematiche dell'infanzia o altro agente infettante per via aerea) ragionevolmente superiore a quello della popolazione generale. Per quanto riguarda questo aspetto, a parte le situazioni di rischio conclamato (reparti infettivi o a maggior rischio infettivologico per situazioni particolari in corso; stanze con degenti sicuramente infetti o con sospetto di patologia trasmissibile per via aerea), possono essere trovate delle soluzioni che permettano la permanenza della lavoratrice nella sua normale attività, come ad esempio:
- l'uso di un facciale filtrante di protezione di tipo FFP2 (per cui, ad esempio, sarà possibile compiere attività di supporto al medico durante la visita, distribuire il vitto e/o terapie orali, ecc.);
 - domande che possono essere utilizzate come "filtro" per escludere il rischio biologico trasmissibile per via aerea nei pazienti che accedono alla Struttura (degenza, ambulatorio, day hospital):

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1) Presenta, o ha presentato negli ultimi mesi, sintomi <u>persistenti (per più di 2-3 settimane)</u>, quali: febbre, tosse, espettorato, sudorazione profusa, dimagrimento immotivato ?2) Ha avuto contatti con malati di TBC o di altre malattie polmonari trasmissibili ?3) Ha avuto recenti contatti con bambini (o adulti) malati di malattie esantematiche, quali: rosolia, morbillo, varicella, ecc.? |
|--|

NOTA 3

In caso di allattamento al seno, dovrà essere verificata col Medico competente l'eventuale incompatibilità dei compiti lavorativi.

12. SEGNALETICA

Lo scopo della segnaletica di sicurezza è di attirare l'attenzione in modo rapido e facilmente comprensibile su oggetti e circostanze necessari per la sicurezza o, all'opposto, su situazioni che possono determinare pericoli. Le più importanti fonti di rischio sono identificate e rese esplicite mediante segnali, la cui comprensione è importante perché condiziona il comportamento da tenere. In Ospedale, oltre ai segnali stradali, presenti sulle vie di circolazione interna, nei singoli reparti ci sono numerosi altri segnali.

I segnali di sicurezza sono caratterizzati da una **forma**, un **colore** e un **simbolo** precisi per trasmettere immediatamente il proprio messaggio.

E' necessario saper distinguere 4 tipologie di segnali:

1. segnali di divieto
2. segnali di avvertimento
3. segnali di prescrizione
4. segnali di salvataggio o soccorso

1. **Segnale di divieto:** proibisce un comportamento dal quale può derivare un pericolo. Il segnale di divieto è circolare; usa, almeno per parte del cartello, il colore rosso e ha una riga trasversale che "sbarra" il comportamento vietato.

Esempio:



**Vietato l'accesso ai portatori
di stimolatore elettrico cardiaco (*pace maker*)**

Il colore rosso, oltre che per i segnali di divieto, è usato per indicare la presenza di mezzi antincendio o di emergenza

Esempio:



Estintore

2. **Segnale di avvertimento:** è un segnale che avverte dell'esistenza di un pericolo.

Esempio:



**Sostanze radioattive
o radiazioni ionizzanti**

I segnali di avvertimento sono triangolari, di colore giallo con simboli in nero.

3. **Segnale di prescrizione:** *prescrive*, una determinata azione o comportamento.

Esempio:




Protegersi gli occhi

Il segnale di prescrizione è rotondo, a fondo azzurro/blu con simbolo in bianco.

4. **Segnale di salvataggio** o di soccorso: *indica* la posizione di ambienti, impianti, dispositivi utili per la sicurezza.

Esempio:



Uscita di sicurezza



Il segnale di salvataggio è quadrato o rettangolare, a fondo verde con simboli in bianco.

Invece i segnali che riguardano materiali, dispositivi e attrezzature antincendio o dispositivi d'interruzione d'emergenza sono quadrati, a fondo rosso con simboli in bianco.



Stop di emergenza

La seguente tabella riassume quanto abbiamo esemplificato:

Forma \ Colore	Forma	Forma	Forma
Forma \ Colore			
Rosso	Divieto		Materiale antincendio Dispositivi di allarme o emergenza
Giallo		Attenzione Avviso di pericolo	
Verde			Dispositivi di salvataggio o di soccorso
Blu	Prescrizione		Informazione, istruzioni, norme

Nell'allegato 3 sono riportati alcuni dei segnali usati in Ospedale e nelle altre strutture aziendali.

12.1 Segnali temporanei

Per segnalare rischi di urto contro ostacoli o rischi di caduta (delle persone o di oggetti sulle persone) si usano strisce che alternano bande di colore bianco e rosso oppure giallo e nero.

Queste segnalazioni, frequenti intorno a cantieri e zone in cui si stanno effettuando lavori di manutenzione, non devono essere oltrepassate dai non addetti.

12.2 Segnali luminosi

Talora per indicare pericoli si usano segnali luminosi, di colore giallo o rosso; il codice dei colori e i simboli usati sono gli stessi dei segnali non luminosi. In questi segnali la luce intermittente indica un livello di pericolo maggiore rispetto a quella indicata dalla luce continua.

Talvolta, insieme ai segnali luminosi si usano segnali acustici e questo avviene in particolare quando si hanno pericoli non percettibili con i nostri sensi. Un esempio: sugli apparecchi radiografici l'erogazione dei raggi X è segnalata da una spia luminosa.

12.3 Segnaletica per gli utenti

In Ospedale ci sono molti altri cartelli indicatori: per esempio quelli bianchi posti nei viali dell'Ospedale, indicanti l'ubicazione dei reparti, quelli che informano sull'orario di visita dei parenti dei ricoverati, ecc. Questi cartelli, utili per gli utenti, non costituiscono segnali di sicurezza.

13. NORME DI SICUREZZA

Entrando in molti ambienti si trovano cartelli che riportano norme di comportamento che il personale deve tenere in quelle aree specifiche. Per esempio:

- norme di comportamento nei reparti ad alto rischio
- norme di radioprotezione, utilizzo LASER
- indicazioni in caso di emergenza

Questi cartelli riportano *prescrizioni* di sicurezza, che **devono** essere osservate dal personale durante una o più fasi del lavoro in quegli ambienti.

13.1 Norme di sicurezza e igiene

Alcune norme sono fondamentali, per la sicurezza e la salute di tutti.

- ✓ La circolazione è regolamentata dalle norme comportamentali del Codice della Strada

- ✓ Quando si parcheggiano i veicoli, rispettare i divieti di sosta: oltre a dover lasciare libero transito alle ambulanze occorre assicurare che, in caso di incendio, i mezzi di soccorso possano facilmente raggiungere gli idranti e gli edifici.
- ✓ Mantenere libere le vie e le uscite di emergenza; prestare attenzione a non ostruirle mai con mobili o scorte di materiale, neppure per poco tempo.
- ✓ Chiunque, fuori dal proprio reparto, debba accedere ad ambienti o zone delimitate da segnali di rischio biologico o rischio radiologico o comunque da divieto di accesso ai non addetti, deve preventivamente avere l'assenso del personale che opera abitualmente in quella zona.
- ✓ E' vietato utilizzare apparecchi elettrici, in particolare fornelli, stufe, ventilatori, che non siano stati forniti dall'Ospedale o almeno non siano stati **preventivamente** autorizzati dalla S.C. Edile e Impianti. In ogni caso i fornelli elettrici non devono essere appoggiati su piani in legno o linoleum, ma su piastrelle o piani in marmo o metallici.
- ✓ E' vietato realizzare collegamenti elettrici con cavi di prolunga, prese multiple, adattatori non autorizzati, ecc. Dovendo alimentare nuovi apparecchi elettrici contattare la S.C. Edile e Impianti, che predisporrà le prese di alimentazione necessarie.
- ✓ E' vietato utilizzare dispositivi medici o apparecchiature elettromedicali senza la preventiva autorizzazione della Direzione Medica di Presidio e della S.C. Ingegneria Clinica.



È VIETATO FUMARE in tutti i locali chiusi dell'Azienda Ospedaliera, compresi atri, scale, corridoi, segreterie, portinerie, sale riunioni, sale di attesa, ingressi, bagni e ascensori.

13.2 Per quanto riguarda **il rischio incendio** è dovere di ciascuno comportarsi in modo da:

- a) Prevenire lo svilupparsi di un incendio.
- b) Mitigarne le conseguenze quando ci si trovi in presenza di un eventuale incendio iniziale. Interventi anche minimi effettuati nel tempo di attesa tra la scoperta dell'incendio e l'arrivo della squadra di addetti possono estinguere o almeno tenere sotto controllo il focolaio, riducendo il rischio di danni alle persone. In questa eventualità bisogna ricordare che gli interventi che possano comportare rischio per la persona che interviene sono giustificati solo se è in pericolo la vita di altre persone, siano esse pazienti o colleghi: in nessun caso lavoratori non specificamente addestrati possono mettere a rischio la propria incolumità per salvare attrezzature.

Ricordare che in tutti gli ambienti dell'Azienda (uffici e servizi tecnici compresi) è **vietato fumare**. Oltre a provocare danni alla salute propria e a quella delle persone con cui si lavora a stretto contatto, l'abitudine al fumo è al primo posto tra le cause d'incendio.

Lavorando in un ambiente occorre memorizzare la posizione:

- delle uscite di emergenza;
- degli estintori e dell'idrante più vicino;
- del quadro elettrico generale;
- delle valvole di intercettazione del gas combustibile (dove esistente).

Deve essere posta particolare attenzione:

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; utilizzo di fonti di calore;
- impianti ed apparecchi elettrici;
- presenza di fumatori;
- lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
- rifiuti e scarti combustibili;
- aree non frequentate.

La prima misura organizzativa citata dal DM 10 marzo 1998 che norma i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro è il **rispetto dell'ordine e della pulizia; quindi:**

- I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi, di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.
- occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.
- I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo.
- Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose

A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:

- deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
- accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
- negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;

- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);
- utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
- ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;
- negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
- inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio;
- il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;
- il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili.

14. PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELL'OSPEDALE

In ambito sanitario l'emergenza più temibile è certamente l'incendio, in quanto:

- la Lombardia, nelle mappe sismiche, è indicata come zona a basso rischio;
- le alluvioni, nella zona di Milano, sono a bassa probabilità di accadimento.

Nel rispetto della Legge, in ogni azienda devono essere individuati lavoratori che, opportunamente e specificamente addestrati, costituiscono la squadra di emergenza.

In particolare il Datore di lavoro deve (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- organizzare le attività di primo soccorso, di salvataggio e di prevenzione incendi;
- designare i lavoratori incaricati di attuare le procedure di sicurezza previste;
- informare tutti i lavoratori esposti a pericolo grave sulle misure predisposte e i comportamenti da adottare.

I lavoratori, salvo giustificato motivo, non possono rifiutare la designazione. Devono essere formati, in numero sufficiente e avere a disposizione attrezzature adeguate.

L'Azienda ha predisposto un piano di generale di emergenza, antincendio ed evacuazione che tiene conto della presenza di degenti e visitatori e prevede, oltre agli interventi migliorativi da attuare, un'organizzazione con figure aventi compiti particolari in caso d'emergenza.

All'interno dell'Azienda sono state ipotizzate alcune tipologie di eventi da considerare come emergenza e che, come tali, richiedono di essere affrontate non con gli usuali mezzi a disposizione, ma con un sistema organizzativo specifico. Tali eventi sono: incendio – malore grave/trauma grave – fuga di gas – crollo - allagamento – episodi di violenza/delinquenza – tentativo di suicidio.

L'intervento di soccorso è attivabile semplicemente componendo da un qualsiasi telefono fisso aziendale il numero:

3030

(oppure: 02.6444.3030 con altri apparecchi telefonici fissi o cellulari correttamente funzionanti e abilitati)

Cosa fare:

→ **ALLERTARE**



→ **ATTIVARE**



3030

(0264443030)

→ **INTERVENIRE:**


- Se il principio di incendio è modesto e vi sentite capaci di farlo, cercate di soffocarlo con un estintore



ATTENERSI ALLE ISRUZIONI FORNITE

ESTINTORI

ESTINTORE
A POLVERE



ESTINTORE
A CO₂
ANIDRIDE
CARBONICA

**** ESTINTORE ****
6 KG POLVERE A B C *** 13A 89 B C

1. TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA
2. IMPUGNARE LA LANCIA
3. PREMERE A FONDO LA LEVA DI COMANDO E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME



A **B** **C**

NON ESPORSI AI GAS E AI FUMI DOPO UTILIZZAZIONE IN LOCALI CHIUSI AERARE

- RICARICARE DOPO L'USO, ANCHE PARZIALE
- VERIFICARE PERIODICAMENTE
- 6 KG POLVERE ABC - AZOTO
- TEMPERATURE LIMITE DI UTILIZZAZIONE -20°C 60°C
- CODICE IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE
- ESTREMI APPROVAZIONE M.I. - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NOME RESPONS. APPAREC.
(INDIRIZZO RESPONSABILE APPARECCHIO)

Utilizzare l'estintore più adatto:

carta, legno, plastica, liquidi infiammabili
ESTINTORE A POLVERE

Camere Operatorie, Terapie Intensive, RM, Emodinamica ..., quadro elettrico, computer, stampante...


Prima con **ESTINTORE A CO₂**

Non utilizzare acqua su impianti elettrici in tensione



Come comportarsi in caso di incendio ed evacuazione

- Se il principio di incendio è modesto e vi sentite capaci di farlo, cercate di spegnerlo con un estintore
- Cercare di rimanere calmi ed evacuare i locali in modo ordinato.
- Si deve evacuare la zona attorno all'incendio: l'evacuazione deve avvenire prima di tutto in "orizzontale" e successivamente il piano superiore quindi il 2° piano superiore (*il fumo si propaga prima verso l'alto*) e quello sotto l'incendio, salvo diverse disposizioni degli addetti alla gestione dell'emergenza.
- Non correre, non urlare.
- Non portare con sé oggetti pesanti, ingombranti o pericolosi.
- Le persone autosufficienti devono essere indirizzate verso le vie d'esodo
- Date assistenza alle persone diversamente abili
- Non si devono utilizzare gli ascensori e i montacarichi (potranno essere utilizzati solo sotto il controllo dei VV.F.).
- Chiudete dietro a voi tutte le porte e in particolare quelle tagliafuoco.
- In presenza di fumo coprirsi la bocca e il naso con fazzoletti o panni umidi e respirare con il viso rivolto verso il suolo.
- Mentre vi allontanate, accertatevi che non sia rimasto qualcuno nei locali, per es. in depositi e servizi igienici
- Riunirsi nel "punto di raccolta" indicato
- Non ostacolare le successive operazioni di emergenza.



Le porte tagliafuoco (REI) sono uno degli elementi fondamentali e determinanti per la protezione in caso di incendio: **impediscono la propagazione dell'incendio e del fumo.**

È assolutamente vietato tenerle aperte con "zeppe", estintori o altri materiali e attrezzature.

Possono essere tenute aperte solo le porte tagliafuoco per le quali sono previsti dispositivi di trattenuta magnetici che ne consentono lo sgancio manuale e automatico in caso di incendio

Pertanto qualora fosse necessario, per documentate ragioni di efficacia e funzionalità delle attività svolte, tenere aperte le porte tagliafuoco, si deve segnalare il problema e richiedere un intervento all'ufficio tecnico.

Consulta Il Piano Generale di Emergenza che è pubblicato nell'Intranet Aziendale.
Percorso: "Qualità e Sicurezza" → Sicurezza → "Piano Generale d'emergenza.pdf"





15. IL PRIMO SOCCORSO

Oltre al pronto soccorso ospedaliero, tutti gli operatori medici e infermieri sono tenuti, in caso di necessità, a prestare il primo soccorso in caso di infortunio o malore.

Chi non sia in grado di portare un primo soccorso, deve dare comunicazione dell'evento tramite il numero dell'emergenza (**3030**, 0264443030, **118**).

Sono comunque individuati come addetti al primo soccorso il personale medico e infermieristico dei reparti, i medici rianimatori, nonché alcuni operatori che hanno frequentato uno specifico corso di formazione.

Trasporto in emergenza



16. INFORTUNI SUL LAVORO

E' interesse di tutti che le varie attività siano svolte con modalità tali da garantire la sicurezza di ogni lavoratore.

Tuttavia, è sempre possibile l'accadimento di eventi che determinano un infortunio sul lavoro; pertanto è necessario sapere come comportarsi in tale evento.

Le norme di legge fanno obbligo alle Aziende:

- di denunciare all'INAIL ed all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza gli infortuni sul lavoro aventi una prognosi superiore a tre giorni;

- di riportare gli infortuni sul lavoro su un apposito registro vidimato dalla ASL.

Per gli infortuni a rischio biologico con prognosi inferiore o uguale a tre giorni (e quindi anche zero giorni) corre l'obbligo di "denuncia cautelativa" all'INAIL.

In caso di infortunio sul lavoro il dipendente deve avvisare il proprio Responsabile e recarsi immediatamente al Pronto Soccorso (normalmente e se possibile a quello dell'Ospedale di Niguarda) per la visita ed il rilascio del "*Primo certificato medico di infortunio*".

E' estremamente importante recarsi al pronto soccorso immediatamente dopo l'evento infortunistico: non si deve aspettare di terminare l'orario di lavoro, né recarsi al pronto soccorso il giorno successivo (**Nota bene: in caso di infortunio a rischio biologico, eventuali profilassi devono essere iniziate nel più breve tempo possibile**).

Una volta lasciato il Pronto Soccorso, bisogna recarsi immediatamente presso l'Ufficio Infortuni per tutte le pratiche del caso, portando con sé il "*Primo certificato medico di infortunio*" e il "*Verbale di accettazione del Pronto Soccorso*".

L'obbligo di presentarsi presso l'Ufficio Infortuni sussiste per tutti gli infortuni, indipendentemente dalla diagnosi e dalla prognosi (quindi anche con prognosi di zero giorni) riportate sul primo certificato medico del Pronto Soccorso.



In caso di infortunio a rischio biologico, prima di recarsi all'Ufficio Infortuni, il dipendente deve recarsi presso il Servizio di Medicina e Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori, ubicato al secondo piano del Padiglione 15 (ex Convitto Suore)

L'Ufficio Infortuni è ubicato nell'Ospedale di Niguarda, al primo piano del Padiglione 6 (Uffici Amministrativi) presso la S.C. Risorse Umane, tel. interno 2265.

L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00; quando l'Ufficio è chiuso (dopo le ore 16.00 nei giorni feriali, il sabato, la domenica ed i giorni festivi), la documentazione deve essere portata all'Ufficio Attività Sanitarie (piano terra del Padiglione ex Pronto Soccorso), che provvederà al suo successivo inoltro.

L'addetto/a all'Ufficio Infortuni consegnerà all'infortunato un modulo da compilare, nel quale dovrà riportare i propri dati anagrafici e la dichiara-

zione sulle circostanze dell'infortunio. Tale modulo dovrà poi essere fatto firmare, a cura del dipendente, al Dirigente e al Preposto del Servizio a cui è assegnato e prontamente trasmesso, da parte del Dirigente, all'Ufficio Infortuni.

Se all'infortunio hanno assistito dei testimoni, al dipendente sarà consegnato anche un ulteriore modulo, che dovrà fare compilare dal/i testimone/i (un modulo per ogni testimone) e quindi riconsegnare tempestivamente all'Ufficio Infortuni.

Nel caso di prolungamento dell'infortunio, il dipendente dovrà recarsi presso l'Ufficio Infortuni con il Certificato rilasciato dal Medico Curante o dal Pronto Soccorso (nel certificato deve essere specificato che trattasi di continuazione di infortunio).

Prima del rientro al lavoro, il dipendente dovrà recarsi presso l'Ufficio Infortuni per la chiusura della pratica con il Certificato rilasciato dal Medico Curante o dal Pronto Soccorso (nel certificato deve essere specificato che trattasi di chiusura di infortunio).

Nell'Intranet aziendale sotto la voce: "Qualità e Sicurezza" > Sicurezza sono consultabili le procedure per gli infortuni sul lavoro: infortuni non a rischio biologico e infortuni a rischio biologico.



17. COLLABORATE CON NOI

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e contribuire, insieme ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”

Eventuali osservazioni, proposte di miglioramento, situazioni rilevate, non conformi a quanto qui indicato, è fondamentale che vengano immediatamente segnalate al Preposto, al Dirigente, al Servizio di Prevenzione e Protezione (tel. 2019).

Ringraziamo fin d’ora quanti collaboreranno.

ALLEGATO 1: ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA" IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

(Aggiornato al febbraio 2011).

Datore di lavoro: Direttore Generale, dr. Pasquale Cannatelli

Dirigenti: I responsabili di struttura complessa, semplice, di servizio o di ufficio.

Preposti: Il personale con effettivo compito di coordinamento o supervisione dell'attività di un gruppo di lavoratori (capo sala, capo tecnico, caposquadra, responsabile amministrativo, laureati ...).

Servizio di Prevenzione e Protezione:

sig. Mario Domenico Maringoni (responsabile)

sig.ra Patrizia Dalla Torre (addetta)

sig. Claudio Mantovani (addetto)

sig.ra Laura Ghitti (amministrativa) tel. 2019

e-mail: spp626-list@ospedaleniguarda.it

Servizio di Medicina e Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori:

dr. Gianpaolo Micheloni (medico competente coordinatore)

dr. Roberto Pagani (medico competente)

d.ssa Monica Baratta (medico competente)

segreteria tel. 2222 - 2351

e-mail: medicinapreventiva@ospedaleniguarda.it

Esperti qualificati (radioprotezione):

dr. Alberto Torresin (Direttore S.C. Fisica Sanitaria)

dr. Stefano De Crescenzo

dr.ssa Paola Colombo

p.i. Michele Pertosa

dr.ssa Daniela Zanni

segreteria Fisica Sanitaria: tel. 3086

e-mail: segreteria.fisica@ospedaleniguarda.it

Medici autorizzati (radioprotezione):

dr. Dario Diego Asnaghi

dr. Massimo Milella

dr. Mario Possa

segreteria Ufficio Collegamento Radioprotezione – sig.ra Maria Fasano tel. 2697

e-mail: dmp.radioprotezione@ospedaleniguarda.it

Addetti Sicurezza Laser

Dott.ssa Maria Bernadetta Ferrari (Fisica Sanitaria), Ing. Gianluca Viganò (Ingegneria Clinica)

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

sig. Matteo Caruso sig. Paolo Di Lorenzo
sig.ra Anna Fachechi sig. Claudio Iannuccilli
segreteria: tel/fax 4671
e-mail: rls-list@ospedaleniguarda.it

Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (D.Lgs. 81/08, art. 18, c.1, l.b)

Tali lavoratori sono individuati con apposite Deliberazioni del Direttore Generale, che vengono aggiornate quando avvengono variazioni ed alle quali si rimanda.

Altre figure:

Direttore Sanitario dell'Azienda: dr. Giuseppe Genduso
Direttore Amministrativo dell'Azienda: dr. Marco Trivelli
Direttore Medico di Presidio: dr. Gaetano Elli
Direttore S.C. D.I.T.R.A.* : dr.ssa Giovanna Bollini
Direttore S.C. Progettazione e Gest. del Patrimonio: ing. Carlo Maria Badi
Direttore S.C. Edile e Impianti: ing. Giuseppe Lorenzon
Direttore S.C. Ingegneria Clinica: ing. Marco Ciboldi
Direttore S.C. Servizio di Fisica Sanitaria: dr. Alberto Torresin

* D.I.T.R.A. - Direzione Infermieristica Tecnico Riabilitativa Aziendale

Gestori dell'emergenza/addetti primo soccorso:


Infermieri U.A.S.

Sig. Alfieri Nicolino
Sig.ra Berardinetti Lea
Sig. La Gamba Domenico
Sig. Naso Claudio
Sig. Stefanini Sergio


Servizio Interno di Prevenzione Incendi/addetti primo soccorso:

Coordinatore: sig. Mantovani Claudio (**tel. 3138**)
Sig.ra Burale Paola, Sigg. Angeretti Massimiliano, Borroni Massimiliano, Cartocci Paolo Giuseppe, Corona Sergio, Deligia Salvatore Antonio, Morici Luigi, Sergi Gaetano, Stefani Marco, Tralci Ivan, Tulis Alessandro, Turconi Valerio Andrea, Mauro Grassi.

ALLEGATO 2 : SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO



Esplosivo




Comburente



Infiammabile




Tossico




Corrosivo



Nocivo



Irritante



Dannoso per l'ambiente

Frasi di rischio R

- | | |
|---|---|
| 1 Esplosivo allo stato secco | 20 Nocivo per inalazione |
| 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altra sorgente d'ignizione | 21 Nocivo a contatto con la pelle |
| 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione | 22 Nocivo per ingestione |
| 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili | 23 Tossico per inalazione |
| 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento | 24 Tossico a contatto con la pelle |
| 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria | 25 Tossico per ingestione |
| 7 Può provocare un incendio | 26 Molto tossico per inalazione |
| 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili | 27 Molto tossico a contatto con la pelle |
| 9 Esplosivo in miscela con materie combustibili | 28 Molto tossico per ingestione |
| 10 Infiammabile | 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici |
| 11 Facilmente infiammabile | 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso |
| 12 Estremamente infiammabile | 31 A contatto con acidi libera gas tossico |
| 13 Gas liquefatto altamente infiammabile | 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico |
| 14 Reagisce violentemente con l'acqua | 33 Pericolo di effetti cumulativi |
| 15 A contatto con l'acqua libera gas | 34 Provoca ustioni |
| 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti | 35 Provoca gravi ustioni |
| 17 Spontaneamente infiammabile all'aria | 36 Irritante per gli occhi |
| 18 Durante l'uso può formare con l'aria miscele esplosive/infiammabili | 37 Irritante per le vie respiratorie |
| 19 Può formare perossidi esplosivi | 38 Irritante per la pelle |
| | 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi |
| | 40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti |
| | 41 Rischio di gravi lesioni oculari |
| | 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione |

- 43 Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle
- 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
- 45 Può provocare il cancro
- 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
- 48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
- 49 Può provocare il cancro per inalazione
- 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
- 51 Tossico per gli organismi acquatici
- 52 Nocivo per gli organismi acquatici
- 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per gli organismi acquatici
- 54 Tossico per la flora
- 55 Tossico per la fauna
- 56 Tossico per gli organismi del terreno
- 57 Tossico per le api
- 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
- 59 Pericoloso per lo strato di ozono
- 60 Può ridurre la fertilità
- 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
- 62 Possibile rischio di ridotta fertilità
- 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
- 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
- 65 Può causare danni polmonari se ingerito
- 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle
- 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
- 68 Possibilità di effetti irreversibili.

Consigli di prudenza S

- 1 Conservare sotto chiave
- 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
- 3 Conservare in luogo fresco
- 4 Conservare lontano dai locali di abitazione
- 5 Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)
- 6 Conservare sotto ... (gas appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)
- 7 Conservare in recipiente ben chiuso
- 8 Conservare al riparo dall'umidità
- 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
- 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
- 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- 14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)
- 15 Conservare lontano dal calore
- 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
- 17 Tenere lontano da sostanze combustibili
- 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
- 20 Non mangiare né bere durante l'impiego
- 21 Non fumare durante l'impiego
- 22 Non respirare le polveri
- 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termine/i appropriato/i da precisare da parte del produttore)
- 24 Evitare il contatto con la pelle
- 25 Evitare il contatto con gli occhi
- 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
- 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
- 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)
- 29 Non gettare i residui nelle fognature
- 30 Non versare acqua sul prodotto
- 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
- 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
- 36 Usare indumenti protettivi adatti
- 37 Usare guanti adatti
- 38 In caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto
- 39 Proteggersi gli occhi/la faccia
- 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... (da precisare da parte del produttore)
- 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
- 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine/i appropriato/i da precisare da parte del produttore)
- 43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua")
- 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
- 46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
- 47 Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del fabbricante)
- 48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante)
- 49 Conservare soltanto nel recipiente originale
- 50 Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante)
- 51 Usare solo in luogo ben ventilato
- 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
- 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso
- 56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzati
- 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
- 59 Richiedere informazioni al fornitore per il recupero/riciclaggio
- 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
- 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza
- 62 Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
- 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato della zona contaminata e mantenerlo a riposo.
- 64 In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

ALLEGATO 3 : SEGNALETICA

SEGNALI DI DIVIETO



Vietato fumare



Non usare l'ascensore in caso d'incendio



Vietato spegnere con acqua



Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

SEGNALI DI PRESCRIZIONE



Protezione obbligatoria del viso



Obbligo di usare i guanti di protezione



Obbligo generico (con pannello che indica l'obbligo)

SEGNALI DI SALVATAGGIO E DI SOCCORSO



Lavaggio di emergenza degli occhi



Punto di raccolta

SEGNALI DI ATTREZZATURE ANTICENDIO



Idrante



Allarme antincendio

SEGNALI DI PERICOLO



Materiale infiammabile



Bassa temperatura



Scariche elettriche



Materiale irritante e nocivo



Materiale tossico



Rischio biologico



Materiale corrosivo



Radiazioni non ionizzanti



Laser



Campo magnetico intenso



— NUOVA VIABILITÀ PER AUTOMEZZI



La nuova viabilità è dovuta all'apertura dei cantieri per il Blocco Nord.

Ci scusiamo per i disagi.

www.ospedaleniguarda.it
Piazzale Ospedale Maggiore, 3 - 20152 Milano
tel. 02 8444.1 - fax 02 8420931

Azienda Ospedaliera
Ospedale Niguarda Ca' Granda

Sistema Sanitario
Regione Lombardia

ALLEGATO 4: NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

Legge n° 123 del 3 Agosto 2007

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 s.m.i.

Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Protezione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti

Decreto Legislativo n° 230 del 17/03/1995

Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Tale decreto ha subito modifiche e integrazioni con i seguenti provvedimenti legislativi:

- **Decreto Legislativo n° 241 del 26/05/2000** (*Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti*)
- **Decreto Legislativo n° 257 del 09/05/2001** (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241*)

Tutela delle lavoratrici madri

Legge n° 903 del 09/12/1977

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Decreto Legislativo n° 151 del 26/03/2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Prevenzione incendi

Decreto Ministeriale del 10/03/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Decreto Ministeriale del 18/09/2002

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

La Normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è in costante evoluzione. Informazioni aggiornate possono essere richieste al Servizio di Prevenzione e Protezione e/o al Servizio di Medicina e Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori.

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

(è pubblicato nell'intranet aziendale: da effettuare entro 30 gg. dall'assunzione e inviarne copia al SPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è a disposizione per ogni chiarimento.

Tel. n. 2019; Fax n. 2735; e-mail a spp626-list@ospedaleniguarda.it